

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)**  
**SCUOLA INFANZIA SANTA CROCE – CASA DEI BAMBINI MARIA MONTESSORI**

**Consiglio di Amministrazione**

**(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)**

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 9, 10, 12, 14 e 17) \*
- l.r. 11/1995

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
2 componenti	Fine legislatura **	Non superiore a 5 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale)	<b>31 ottobre 2024</b>

**Requisiti specifici**

Possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa acquisita sia dagli studi compiuti che da esperienze professionali presso aziende pubbliche o private.

**Cause ostative**

Incompatibilità specifiche previste all'articolo 12 dello Statuto dell'A.S.P..

**Compenso**

Il Consiglio di amministrazione determina le indennità spettanti ai componenti il C.d.A..

**\* Statuto:**

**Art. 9 - Organi di Governo**

1. Sono Organi di Amministrazione della Scuola:
    - a) il Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione
    - b) il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo e vigilanza
  2. E' Organo di Governo e di Gestione della Scuola: il Direttore
  3. E' Organo di Revisione Contabile: il Collegio dei Revisori dei Conti
- Omissis

**Art. 10 - Disposizioni generali relative agli Organi di Amministrazione**

1. I componenti degli Organi di Amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi. La durata di ciascuno mandato non può essere superiore a cinque anni.  
Il mandato non può essere in ogni caso superiore alla durata dell'Ente o del soggetto che ha provveduto alla nomina.  
Omissis.
5. Gli Organi uscenti restano in carica ad ogni effetto sino all'insediamento di quelli subentranti.

**Art. 12 - Incompatibilità**

1. La carica di amministratore e di Direttore della Scuola è incompatibile con la carica di:
  - a) amministratore di Comune, Comunità montana, Provincia o Regione;
  - b) Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario dell'azienda Sanitaria Locale ove insiste l'Azienda;
  - c) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune, Provincia o Regione.
2. Non può essere nominato amministratore della Scuola:
  - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa, che fornisca servizi alla Scuola;
  - b) il dipendente della Scuola, ovvero il prestatore d'opera nei confronti della Scuola stessa;
  - c) colui che abbia lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Scuola;
  - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Scuola, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
  - e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Scuola, è stato legalmente messo in mora;

f) colui che si trovi in una delle condizioni preiste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali) e s.m.i..

**Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso di specifica qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende Pubbliche o Private, e per funzioni ricoperte, sono nominati come segue:
  - a) in numero di due, dal Comune nel quale l'Azienda ha la propria sede legale;
  - b) in numero di due indicati dalla Regione dell'Umbria;
  - c) in numero di uno, dal sodalizio di San Martino, con sede in Perugia.

**Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo amministrativo dell'Ente definendone gli obiettivi e i programmi da attuare, indicandone le priorità ed emanando direttive di carattere generale dell'azione amministrativa per la gestione, individuando nella figura del Direttore il responsabile della gestione e dei risultati conseguiti.
2. Il Consiglio d' Amministrazione è organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
  - a) nomina il Direttore;
  - b) definisce gli indirizzi generali, gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  - c) individua e assegna al Direttore le risorse umane, nonché materiali e le attività economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
  - d) approva i bilanci (pluriennale di previsione, annuale d'esercizio, preventivo e consuntivo), nonché il documento di programmazione economica e l'eventuale piano di rientro in caso di esercizio chiuso in perdita;
  - e) verifica l'azione amministrativa e la gestione, nonché i relativi risultati, e adotta i provvedimenti consequenziali;
  - f) delibera le modifiche statutarie e l'adozione dei regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - g) individua forme di collaborazione con altri enti, anche mediante la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;
5. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:
  - a) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
  - b) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
  - c) approvare la dotazione organica della Scuola, su proposta del Direttore;
  - d) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio nell'interesse della Scuola;
  - e) approvare le proposte di convenzioni, nonché di costituzione e di modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
  - f) designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti od Istituzioni;
  - g) revocare i componenti del Consiglio, nei casi previsti ovvero pronunciare la decadenza.
6. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:
  - h) approva la trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
  - i) adotta il proprio regolamento Organizzativo e quello di Contabilità;
  - l) determina, nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 328/2001 e dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e i compensi dovuti all'Organo di revisione contabile;
  - m) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio;
  - n) approva la proposta di partecipazione a forme sperimentali di gestione dei servizi.
7. Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
  - a) approvazione delle rette o tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'Azienda;
  - b) autorizzazioni alla accettazione di lasciti e donazioni;
  - c) nomina del Tesoriere per il servizio di tesoreria dell'Ente;
  - d) autorizzazione alla contrattazione dei mutui;
  - e) autorizzazione alla stipulazione, nei casi e nelle misure ammesse, dei contratti decentrati aziendali;
  - f) nomina dei Revisori dei conti di propria competenza ai sensi del successivo art. 29;
  - g) costituzione di società e partecipazione ad enti, associazioni e consorzi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto.
8. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi, ovvero compiti concernenti particolari settori di attività dell'Ente, al Presidente, o ad uno o più dei suoi membri e può avvalersi di consulenze tecniche esterne.”.

**\*\* Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis.”.*